

ORDINE DEL GIORNO n. 804

Il Consiglio regionale

premesse che:

- il 5 aprile del 2016 vi è stata in aula una comunicazione da parte dell'Assessora al Lavoro sulla vicenda dei lavoratori del Consorzio della Venaria Reale, per i quali l'Ati che gestiva i servizi aveva avviato licenziamenti collettivi, non avendo ottenuto la proroga dell'appalto;
- nel nuovo appalto - il bando di gara n. 2/2016 relativo all'affidamento del contratto relativo ai servizi di biglietteria, accoglienza e assistenza al pubblico, attività didattiche e laboratori, audio guide e applicativi digitali, call center e prenotazioni presso la Reggia di Venaria Reale" - non vi è alcun riferimento al mantenimento del contratto di riferimento, attualmente quello di Federcultura, né esplicitamente (se non negli allegati) alla cosiddetta clausola sociale (ovvero la richiesta al nuovo vincitore di assumere prioritariamente i lavoratori e le lavoratrici già impiegati nell'appalto);
- inoltre, nel nuovo capitolato d'appalto non è presente la clausola di salvaguardia per i licenziamenti illegittimi, in contrasto con la mozione n. 229 del 3 marzo 2015, che prevede l'obbligo del riferimento al dato dell'anzianità convenzionale (data di assunzione della prima azienda operante nell'appalto) ai fini della determinazione della normativa applicabile in caso di licenziamento illegittimo.

considerato che:

- venerdì 10 giugno 2016, dopo la delibera della Giunta Regionale del 30 maggio, è stato sottoscritto il Protocollo sugli Appalti, con la Firma del Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e dei Segretari Generali di CGIL-CISL-UIL Piemonte;
- l'accordo ripropone il principio cardine della mozione n. 229 sulla giusta retribuzione e l'applicazione delle clausole sociali negli appalti regionali, che impegna la Giunta ad adoperarsi affinché "i committenti regionali, i committenti partecipati dalla Regione Piemonte o i committenti cui la Regione trasferisce continuativamente risorse pubbliche individuino, attraverso procedura pubblica dei soggetti cui affidare servizi, la clausola di trattamenti economici e normativi complessivi, di maggior favore per i lavoratori, tra i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nella categoria, al fine di fornire garanzie adeguate ai lavoratori per ottenere una retribuzione giusta e proporzionata" garantendo "l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di cui sopra come garanzia per la giusta retribuzione e come base imprescindibile per la costruzione del capitolato d'appalto", nonché a estendere "l'inserimento della clausola sociale a tutti i settori di competenza della Regione" e a condividere il percorso con i sindacati;

sottolineato che la Reggia di Venaria, parte di un sito UNESCO Patrimonio dell'umanità dal 1997, inaugurata nel 2007 a seguito di un progetto di recupero promosso dall'Unione Europea e curato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Piemonte e gestita dal 2008 dal Consorzio "La Venaria Reale", è oggi uno dei siti italiani più visitati, avendo sviluppato negli ultimi anni pienamente la propria vocazione di grande polo culturale;

**impegna la Giunta regionale attraverso il proprio
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio La Venaria Reale,**

- a richiedere di applicare ai lavoratori della Reggia di Venaria il testo dell'accordo sindacale del 5 aprile 2016, in particolare laddove recita: "ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno a operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- a richiedere di garantire altresì ai lavoratori della Reggia le clausole sociali in base al medesimo accordo, laddove stabilisce che, "ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, è previsto in capo all'appaltatore subentrante, l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto. Deve essere altresì previsto l'obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro".

-----oOo-----

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza
consiliare del 21 giugno 2016*